La Corporate Governance, la riforma del Diritto Societario e gli organismi di controllo interno

27 Maggio 2019

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Quali sono i principali riferimenti nazionali e internazionali in tema di Corporate Governance

27 Maggio 2019

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

I. RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E PRESUPPOSTI REGOLAMENTARI

- ✓ La riforma del Diritto Societario (Decreti Legislativi numero 5 e 6 del 17 gennaio 2003), prevede la predisposizione di adeguate tutele a favore degli stakeholder.
- ✓ L'obiettivo di tale riforma è, infatti, non solo mettere ordine al funzionamento dei mercati e dei soggetti abilitati ad operarvi, ma anche quello di introdurre una tutela effettiva degli azionisti risparmiatori.
- ✓ Al fine di garantire la tutela dei terzi e la trasparenza del mercato, è necessario dotare le imprese di adeguati sistemi di amministrazione e controllo.

I. RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E PRESUPPOSTI REGOLAMENTARI - Segue

A tal fine, il DLgs. 6/2003 ha introdotto, per le società per azioni, la scelta tra 3 modelli di amministrazione e controllo:

✓ il **sistema tradizionale**, basato su due organi, gli Amministratori ed il Collegio Sindacale che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;

✓ il **sistema dualistico**, fondato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza cui spetta, oltre ai poteri di controllo, anche l'approvazione del bilancio e la deliberazione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (c.d. modello tedesco);

I. RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E PRESUPPOSTI REGOLAMENTARI - Segue

✓ il **sistema monistico**, Impostato su un organo unitario formato da un Consiglio di Amministrazione e da un Comitato Interno per il controllo sulla gestione (modello anglosassone).

In tutti i modelli di amministrazione e controllo, la riforma ha trasferito ai revisori l'accertamento della regolare tenuta della contabilità e quella della corrispondenza del bilancio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili.

II. LA CORPORATE GOVERNANCE

Per **Corporate Governance** si intende l'insieme di regole e strutture organizzative che definiscono il governo societario, ossia le modalità con cui una società è amministrata e controllata.

Il concetto di **Corporate Governance** assume significati diversi a seconda degli aspetti su cui ci si concentra:

- ✓ **manageriale**, sistema in base al quale le imprese sono dirette e controllate;
- ✓ **istituzionale**, insieme di regole e di istituzioni rivolte alle imprese (ad es. DLgs. 58/98, DLgs. 231/01, L. 262/05, ecc.) da un lato e al mercato finanziario dall'altro;
- ✓ **gestionale**, sistema mediante il quale le imprese vengono gestite e controllate e, quindi, vengono negoziati e rappresentati i molteplici interessi dei vari stakeholder che hanno o possono avere rapporti economici con l'impresa;
- ✓ **finanziaria**, modalità con cui i finanziatori si assicurano di ottenere un rendimento dal loro investimento.

II. LA CORPORATE GOVERNANCE - Segue

III. RIFERIMENTI NAZIONALI

In **Italia** l'implementazione dei **sistemi di Corporate Governance** è relativamente recente e passa attraverso una serie di documenti normativi e non, tra cui:

- ✓ **Comunicazione CONSOB del 20/02/1997**, in tema di raccomandazioni in materia di controlli societari;
- ✓ **DLgs. 58/98**, (Testo Unico della Finanza), negli artt. 148 e seguenti disciplina i doveri dei Sindaci delle società quotate in materia di vigilanza e adeguatezza del Controllo Interno;
- ✓ **DLgs. 162/2000**, regolamento contenente norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del Collegio Sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- ✓ **Istruzioni della Banca d'Italia** sul Sistema di Controllo Interno;

III. RIFERIMENTI NAZIONALI - Segue

- ✓ **DLgs. 231/2001**, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità degli enti in sede penale, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito;
- ✓ **Decreti Legislativi numero 5 e 6 del 17 gennaio 2003**, la Riforma del Diritto Societario;
- ✓ **L. 262/2005**, disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
- ✓ **Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.**, contenente principi di comportamento per le società quotate ritenuti idonei a garantire un corretto rapporto tra di esse e il mercato.

IV. RIFERIMENTI INTERNAZIONALI

Unione Europea,

La **Commissione Europea** ha emanato, in materia di **Corporate Governance**, le seguenti disposizioni:

- ✓ **3 regolamenti;**
- ✓ **12 direttive;**
- ✓ **3 raccomandazioni;**
- ✓ **5 documenti di indirizzo.**

L'ultimo contributo è la **Comunicazione COM (2003) 284 "Modernising Company Law and Enanching Corporate Governance in the European Union – A Plan to Move Forward"**

Il documento ha come obiettivi il rafforzamento dei diritti degli azionisti e la tutela dei terzi, nonché la promozione dell'efficienza e della competitività delle imprese.

IV. RIFERIMENTI INTERNAZIONALI - Segue

USA

Dopo i gravi scandali finanziari, nel **2002** è entrata in vigore la legge **"Sarbanes Oxley"** che contiene provvedimenti a protezione degli investitori richiedendo una maggiore accuratezza e affidabilità delle informazioni societarie.

<u>I principali obblighi introdotti dal **Sarbanes Oxley Act** sono:</u>

- ✓ definizione di un efficiente sistema di controllo interno;
- ✓ responsabilità del Board, del Management e dei Revisori;
- ✓ individuazione e valutazione delle carenze del sistema di controllo interno;
- ✓ regolamentazione e controllo dell'attività dei revisori.

IV. RIFERIMENTI INTERNAZIONALI - Segue

United Kingdom

Dopo una serie di scandali finanziari negli anni ’90, il Regno Unito è diventato leader in Europa sul tema della **Corporate Governance**.

I principali riferimenti inglesi sulla **Corporate Governance** sono:

- ✓ **Cadbury Report (Financial Aspects of Corporate Governance) del 1992;**
- ✓ **Greenbury Report (Study Group on Directory Remuneration) del 1995;**
- ✓ **Hampel Report (Committee on Corporate Governance Report) del 1998;**
- ✓ **Myners Report (Review of Institutional Investment) del 2001;**
- ✓ **Higgs Report (Review of the role and efectiveness of non executive directors) del 2003.**

L’applicazione del Sistema di Corporate Governance nel Sistema Italiano

27 Maggio 2019

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Un quadro delle responsabilità in materia di Controllo Interno

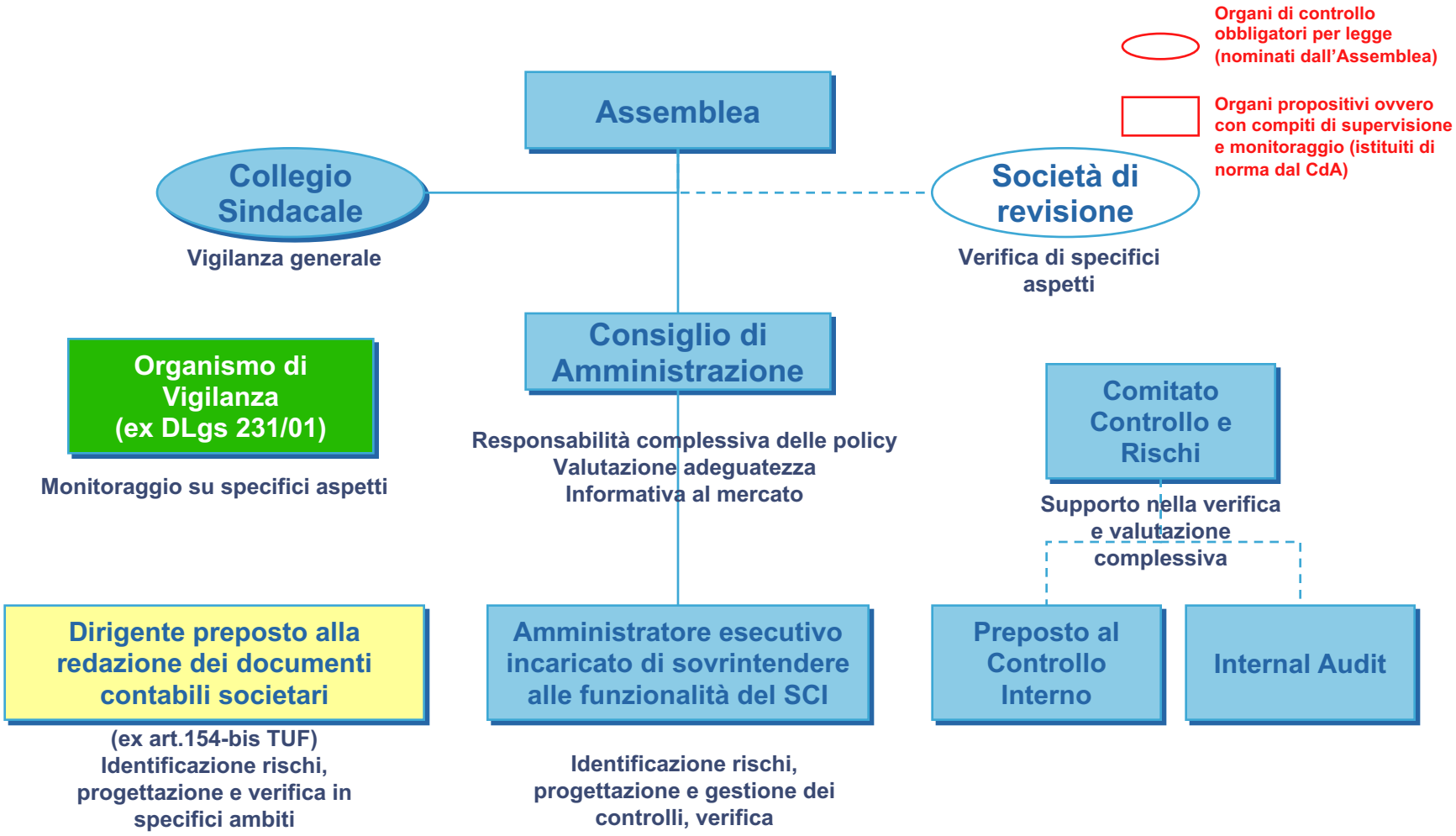

Il Codice di Autodisciplina

Con il già citato **Codice di Autodisciplina, Borsa Italiana S.p.A.** ha rivisto i principi di governo societario applicabili alle società quotate italiane.

Obiettivo del Codice è incrementare chiarezza e concretezza di figure e ruoli quali ad esempio Amministratori indipendenti e Comitati interni al Consiglio.

L'evoluzione delle "best practice" si ricollega alla crescente consapevolezza da parte degli attori del mercato delle proprie responsabilità nei confronti degli investitori, del sistema Italia, degli operatori internazionali.

Il Codice di Autodisciplina

L'evoluzione delle *best practice* si ricollega alla crescente consapevolezza da parte degli attori del mercato delle proprie responsabilità nei confronti degli investitori, del sistema Italia, degli operatori internazionali.

Nel documento, ciascun argomento è trattato in:

- **principi,** di carattere generale,
- **criteri applicativi,** contenenti indicazioni di dettaglio sull'attuazione dei principi,
- **commenti**, diretti a chiarire, anche con il richiamo di esempi, il contenuto e l'ambito di applicazione dei principi e dei criteri applicativi,

in modo da agevolare l'attuazione del principio "*comply or explain*" e la piena comprensione, da parte del mercato, del modello di governo societario applicato da ciascuna società.

Al fine di evitare appesantimenti della realtà operativa e amministrativa degli emittenti, sono stati introdotti **elementi di flessibilità** anche per tenere conto di diversità quali la *dimensione delle società*, la *composizione della compagine azionaria*, il *settore economico di appartenenza*.

Il Codice di Autodisciplina

L'adesione al Codice di Autodisciplina è **volontaria**.

La società con azioni quotate che aderisce, in tutto o in parte, al Codice deve darne **annualmente informazione al mercato**, nei termini e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, precisando quali raccomandazioni del Codice siano state effettivamente applicate e con quali modalità (in alcuni casi, è il Codice stesso a chiarire il contenuto delle informazioni da fornire al mercato). L'adempimento informativo annuale è definito "***relazione sul governo societario".***

L'obbligo informativo è riferito ai **principi** e ai **criteri applicativi** contenuti in ciascun articolo del Codice. Gli emittenti sono peraltro invitati a tenere conto delle indicazioni e degli auspici espressi nel ***commento*** riportato in calce a ciascun articolo.

Qualora l'emittente non abbia fatto proprie, in tutto o in parte, una o più raccomandazioni, fornisce adeguate informazioni in merito ai motivi della mancata o parziale applicazione.

Nel caso in cui i principi e i criteri applicativi comportino comportamenti opzionali, è richiesta una descrizione dei comportamenti osservati (non essendo necessario fornire motivazioni in merito alle scelte adottate).

V. L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE IN ITALIA - Segue

Il Codice di Autodisciplina

I PRINCIPI

1. Ruolo del Consiglio di Amministrazione
2. Composizione del Consiglio di amministrazione
3. Amministratori Indipendenti
4. Trattamento delle informazioni societarie
5. Istituzione e funzionamento dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione
6. Nomina degli amministratori
7. Remunerazione degli amministratori
8. Sistema di Controllo Interno
9. Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate
10. Sindaci
11. Rapporti con gli azionisti
12. Sistema di amministrazione e controllo dualistico e monistico

Il Codice di Autodisciplina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Le principali novità

IL RUOLO

✓ Riferimento al "**Gruppo":** a) gli amministratori, nello svolgimento dell'incarico, tengono conto delle direttive e delle politiche di gruppo, nonché dei benefici che derivano dall'appartenenza ad un gruppo; b) il CdA **esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari** non solo dell'**emittente** ma anche del **gruppo** di cui è a capo; c) il CdA **valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'emittente ma anche delle controllate** aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse.

✓ Previsione di una **autovalutazione annuale** da parte del CdA sulla struttura e sul funzionamento dei propri comitati interni, nonché sulle figure professionali che potrebbero risultare opportune al proprio interno.

✓ Specifica informativa nella relazione sul governo societario in merito alle modalità di applicazione dei principi e criteri applicativi sul ruolo del CdA, sul **n° delle riunioni del CdA** e del **Comitato Esecutivo** e sulla **partecipazione di ciascun consigliere alle relative riunioni**.

Il Codice di Autodisciplina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Le principali novità

IL RUOLO - segue

- ✓ Esplicita indicazione del **numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco** che i consiglieri possono rivestire in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, tale da risultare compatibile con un efficace svolgimento del proprio incarico, tenuto conto del diverso grado di impegno dell'amministratore, della natura e delle dimensioni delle società, dell'eventuale appartenenza al gruppo.
- ✓Qualora l'assemblea abbia autorizzato deroghe al **divieto di concorrenza** degli amministratori, il **CdA valuta le fattispecie problematiche** e segnala all'assemblea eventuali criticità. Ciascun amministratore deve comunicare al CdA, al momento dell'accettazione della carica e successivamente, l'esercizio di eventuali attività in concorrenza.
- ✓ Esame e approvazione preliminare delle **operazioni significative dell'emittente e delle controllate**, con specifico riguardo alle operazioni con parti correlate.

Il Codice di Autodisciplina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Le principali novità

LA COMPOSIZIONE

✓ Definizione più stringente di **"amministratore esecutivo"**: criterio sostanziale che qualifica come esecutivi i consiglieri in grado di incidere maggiormente sui processi gestionali e decisionali dell'emittente quotato.

✓ Opportunità di **evitare la concentrazione di cariche sociali** in una stessa persona. Il CdA che abbia conferito **deleghe gestionali al Presidente**, fornisce **adeguata informativa** delle motivazioni nella relazione annuale sul governo societario (es. competenze professionali maturate nel settore, conoscenza approfondita della società e delle attività svolte).

✓ Nel caso in cui il Presidente del CdA sia anche il principale responsabile della gestione (*chief executive officer*) o controlli direttamente o indirettamente l'emittente, il CdA potrà alternativamente nominare un amministratore indipendente quale **"lead independent director",** che collabori con il Presidente quale rappresentante e coordinatore delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi, ovvero motivare nella relazione sul governo societario le ragioni dello scostamento da tale raccomandazione (es. esistenza di adeguati contrappesi che garantiscano l'imparzialità e l'equilibrio del Presidente).

Il Codice di Autodisciplina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Le principali novità

GLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

- ✓ Raccomandazione che un numero adeguato di amministratori sia indipendente, secondo un principio di prevalenza della sostanza sulla forma (indipendenza intesa come assenza di relazioni con l'emittente o con soggetti legati ad esso tali da condizionare l'autonomia di giudizio). **Ampliamento delle casistiche esemplificative dell'assenza di indipendenza**, anche con riferimento alle raccomandazioni della Commissione Europea.
- ✓ Adozione da parte del CdA di **criteri e procedure per la valutazione dell'indipendenza** dei propri componenti (es. modalità e termini per effettuare le valutazioni), con presidio di controllo da parte del Collegio Sindacale.
- ✓ Informativa, nella relazione sul governo societario, della valutazione relativa all'indipendenza dei propri amministratori e delle fonti di riferimento utilizzate.
- ✓ Previsione di **incontri con cadenza almeno annuale dei soli amministratori indipendenti** senza la presenza degli altri amministratori.

Il Codice di Autodisciplina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Le principali novità

IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

- ✓ Aggiornamento delle raccomandazioni in tema di trattamento delle informazioni societarie, tenendo conto delle nuove previsioni in materia di abuso di informazioni privilegiate. La principale novità consiste nella **generalizzazione dell'obbligo di riservatezza e di corretta gestione a tutte le informazioni societarie** e non più soltanto alle informazioni privilegiate.
- ✓ Richiamo **dell'obbligo di riservatezza** previsto dal Codice Civile in capo ai **sindaci sui documenti e sulle informazioni** acquisiti nello svolgimento dei propri compiti.
- ✓ Mantenimento della raccomandazione relativa all'istituzione di **procedure formali per la gestione interna e la comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni societarie**, tenendo conto tra l'altro degli obblighi informativi e dei presidi organizzativi previsti dalla disciplina sugli abusi di mercato.

Il Codice di Autodisciplina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Le principali novità

I COMITATI INTERNI AL CDA

✓ Introduzione di principi generali per l'istituzione e il funzionamento dei comitati interni al CdA con funzioni propositive e consultive. Si prevede tra l'altro che: a) siano **composti di norma da almeno 3 membri**, salva la possibilità di costituire comitati composti da 2 consiglieri indipendenti nel caso il CdA sia composto da non più di 5 componenti; b) le **riunioni** dei comitati siano **verbalizzate**; c) i comitati abbiano **accesso diretto alle informazioni e alle funzioni aziendali** per lo svolgimento dei propri compiti; d) possano avvalersi di **consulenti esterni**; e) siano dotati di adeguate risorse nei limiti di un **budget definito dal CdA**.

✓ **Adeguata informativa**, nella relazione sul governo societario, **sull'istituzione e sulla composizione** dei comitati, **sul contenuto dell'incarico ad essi affidato** e **sull'attività svolta** nel corso dell'esercizio, con indicazione del **numero delle riunioni svolte** e la percentuale di **partecipazione di ciascun componente**.

Il Codice di Autodisciplina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Le principali novità

NOMINA E REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- ✓ Deposito presso la sede sociale delle **liste dei candidati alla carica di amministratore, accompagnate dai curricula e dalle attestazioni relative ai requisiti** richiesti per la carica, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e tempestiva pubblicazione sul sito internet dell'emittente.
- ✓ Facoltà di istituire un **comitato per le nomine**, composto in maggioranza da **amministratori indipendenti**.
- ✓ Assicurazione della **trasparenza del processo di selezione e nomina degli amministratori.**
- ✓ Remunerazione degli amministratori non esecutivi commisurata all'impegno di ciascuno di essi e all'eventuale partecipazione a uno o più comitati. **Non significatività dell'eventuale compenso variabile**, legato ai risultati economici dell'emittente. **Non destinazione di piani di incentivazione su base azionaria** agli amministratori non esecutivi, salvo motivata decisione dell'assemblea.
- ✓ **Comitato per la remunerazione costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti.** Non partecipazione alle riunioni relative alla propria remunerazione.

Il Codice di Autodisciplina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Le principali novità

INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- ✓ Definizione, da parte del CdA sentito il Comitato Controllo e Rischi, di specifiche **procedure per l'approvazione e l'esecuzione di operazioni con parti correlate** da parte della **società** e delle **controllate.**
- ✓ **Identificazione preventiva delle operazioni o dei criteri** per identificarle.
- ✓ **Approvazione preventiva** delle operazioni con parti correlate da parte del **Comitato Controllo e Rischi** e/o assistenza di **esperti indipendenti**.
- ✓ Nei casi in cui l'amministratore portatore di un interesse sia esponente della società che esercita attività di direzione e coordinamento sull'emittente ovvero di altra società legata all'emittente da un rapporto di (comune) controllo, il CdA potrà prevedere che gli obblighi informativi dovuti possano essere adempiuti in modo generale e sintetico anche in via preventiva, salva la necessità di integrazioni per operazioni di particolare rilievo.

Il Codice di Autodisciplina

SINDACI – Le principali novità

INDIPENDENZA

- ✓ Estensione (e adattamento) ai sindaci dei **requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori.** Verifica dei requisiti da parte del collegio sindacale stesso, dopo la nomina e con cadenza annuale.
- ✓ **Procedimento di elezione allineato a quello previsto per la nomina degli amministratori:** deposito delle liste dei candidati presso la sede sociale, accompagnate dai curricula, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e pubblicate tempestivamente sul sito internet dell'emittente.
- ✓ Trasparenza nella procedura di elezione.
- ✓ **Estensione degli oneri informativi previsti per gli amministratori che abbiano un interesse in una determinata operazione**, per conto proprio o di terzi.

VIGILANZA SU SOCIETA' DI REVISIONE

- ✓ **Vigilanza sull'indipendenza della società di revisione,** sul rispetto delle disposizioni normative e sulla natura ed entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'emittente e alle controllate da parte della società di revisione o del suo network.

Il Codice di Autodisciplina

RAPPORTI CON GLI AZIONISTI/ASSEMBLEA – Le principali novità

ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI

- ✓ Creazione di un'apposita **sezione sul sito internet dell'emittente** (o di un sito specifico) in cui vengono messe a disposizione le informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riguardo alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, nonché la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, incluse le liste dei candidati alle cariche sociali di amministratore e di sindaco.
- ✓ Proposta di un regolamento, da parte del CdA, che disciplini l'esercizio dei diritti sociali in assemblea.

INFORMATIVA

- ✓ Nomina, qualora non ancora esistente, di un investor relation manager e definizione di una struttura dedicata.
- ✓ **Informativa analitica** all'assemblea **sulle operazioni significative**, specie in relazione alle operazioni con parti correlate e a quelle influenzate dall'ente che esercita attività di direzione e coordinamento.

Il Codice di Autodisciplina

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DUALISTICO E MONISTICO – Le principali novità

CRITERIO DI COMPATIBILITA'

✓ **Criterio generale di compatibilità**: le disposizioni dettate con riferimento al modello tradizionale si applicano, per quanto compatibili, in caso di adozione dei **sistemi di amministrazione e controllo dualistico o monistico**. Le raccomandazioni che si riferiscono agli amministratori e ai sindaci si applicano:

- nel caso di adozione del sistema dualistico, rispettivamente ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza,
- nel caso di adozione del sistema monistico, rispettivamente ai componenti del consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione.

✓ Sistema monistico: si suggerisce di affidare le funzioni del comitato per il controllo interno al comitato per il controllo sulla gestione, motivando adeguatamente la scelta di adottare il modello monistico e l'eventuale cumulo di funzioni dell'organo di controllo, nonché istituire appropriati presidi.

✓ Sistema dualistico: si raccomanda l'applicazione dei principi in tema di composizione dell'organo di amministrazione e di comitati al consiglio di sorveglianza anziché al consiglio di gestione.

Il Sistema di Controllo Interno (SCI)

27 Maggio 2019

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

VI. Il SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ✓ ha la responsabilità dell'adozione di uno SCI adeguato alle caratteristiche dell'impresa
- ✓ ha il compito di affrontare tale tema con la dovuta attenzione e necessario livello di approfondimento
- ✓ ha il compito di discutere delle tematiche connesse al SCI ed al *Risk Management* con il supporto di un adeguato lavoro preparatorio
- ✓ definisce le linee di indirizzo del SCI in modo che i principali rischi dell'emittente, delle sue controllate risultino correttamente
  - identificati
  - misurati
  - gestiti
  - monitorati

  determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa
- ✓ individua un amministratore esecutivo (di norma un AD) incaricato di sovraintendere alla funzionalità del SCI

VI. Il SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ✓ valuta con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del SCI
- ✓ Descrive nella relazione sul Governo Societario, gli elementi essenziali del SCI
- ✓ Esprime la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso
- ✓ Il CdA su proposta dell'AD incaricato di sovrintendere il SCI e sentito il Comitato Controllo e Rischi, nomina e revoca uno o più soggetti proposti al controllo interno e ne definisce la remunerazione
- ✓ Il CdA esercita le proprie funzioni relative al SCI tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le *best practice* esistenti in ambito nazionale ed internazionale
- ✓ Particolare attenzione è rivolta ai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del DLgs. 231/01

PREPOSTI AL CONTROLLO INTERNO

- ✓ sono incaricati di verificare che il SCI sia sempre adeguato, pienamente operativo
- ✓ non sono responsabili di alcuna area operativa e non dipendono da alcun responsabile di aree operative (inclusa l'amministrazione e finanza)
- ✓ hanno accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico
- ✓ dispongono di mezzi adeguati
- ✓ riferiscono del loro operato al Comitato Controllo e Rischi ed al Collegio Sindacale

Può essere previsto che riferiscano anche all'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del SCI

INTERNAL AUDIT

(8.C.7) L'emittente istituisce una funzione di IA. Il preposto al controllo interno si identifica, di regola, con il responsabile di tale funzione

(8.C.8) La funzione di IA o alcuni segmenti operativi può essere affidata a soggetti esterni all'emittente purché dotati di adeguati requisiti di professionalità ed indipendenza. A tali soggetti può essere anche attribuito il ruolo di preposto al controllo interno.

VI. Il SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

COMITATO CONTROLLO E RISCHI

- ✓ Il comitato controllo e rischi svolge l'attività istruttorie ed ha una funzione consultiva e propositiva

- ✓ valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e nel caso di gruppi la loro omogeneità ai fini della redazione del consolidato

- ✓ Su richiesta dell'Amministratore esecutivo incaricato esprime pareri su:
  - Specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali
  - Progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controlli interni
  - Esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da esso predisposte
  - Valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico nonché il piano di lavoro ed i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti.

VI. Il SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

L'importanza di un valido **Sistema di Controllo Interno** non è solo essenziale per le società quotate ma anche per quelle ad azionariato non diffuso (private) per i seguenti motivi:

a) In previsione di un'eventuale quotazione

b) In caso di vendita di parte dell'intera azienda

c) In caso di ricerca di finanziamenti (private equity possono proporre un extra prezzo in caso di un'azienda con un efficace Sistema di Controllo Interno) con una riduzione del costo del finanziamento

d) In caso di entrata di nuovi partner

e) Per ridurre i rischi collegati a "perdite" o ad aspetti reputazionali.

VI. Il SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Coso Report fornisce la prima definizione di SCI, identificato come un processo, attuato da

- Consiglio di Amministrazione
- Management
- da altro personale appartenente alla struttura aziendale

che si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie:

- efficacia ed efficienza delle attività operative (operations);

- attendibilità dell'informativa finanziaria (reporting).

  All'interno di questo obiettivo è possibile ricomprendere l'obiettivo di assicurare che l'informativa finanziaria fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, in accordo con i principi contabili di generale accettazione;

- conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili (compliance).